

COMUNE DI CEPAGATTI
Provincia di Pescara

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2 vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 3 disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SUL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 inquinamento atmosferico
- Art. 5 occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 7 scarico di rottami e detriti
- Art. 8 collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 9 raccolta R.S.U. – raccolta differenziata
- Art. 10 uso acqua potabile
- Art. 11 esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 12 commercio su aree pubbliche
- Art. 13 siepi e piantagioni
- Art. 14 Proiezioni audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 15 installazione di chioschi ed edicole
- Art. 16 divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 17 collocamento condutture

CAPO III – NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 18 disposizioni di carattere generale
- Art. 19 obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 20 disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 21 pulizia dei portici, dei cortili, delle scale, delle vie e delle piazze
- Art. 22 divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 23 divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 24 disposizioni riguardanti gli animali

CAPO IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 25 manutenzione degli edifici
- Art. 26 collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 27 collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 28 ornamento esterno ai fabbricati

Art. 29 lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Art. 30 pattumiere e recipienti con rifiuti

Art. 31 viali, giardini pubblici, piazze ed aiuole in genere

Art. 32 vasche e fontane

Art. 33 atti contrari al decoro ed alla moralità

Art. 34 depositi in proprietà privata

Art. 35 spolveramento di panni e tappeti

CAPO V – QUIETE PUBBLICA

Art. 36 inquinamento acustico

Art. 37 esercizio di mestieri, arti ed industrie

Art. 38 produzioni di odori, gas, vapori nauseanti od inquinanti

Art. 39 rumori nei locali pubblici e privati

Art. 40 uso di strumenti sonori

Art. 41 schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Art. 42 detenzioni di cani od animali nelle abitazioni

Art. 43 sale da ballo, cinema e ritrovi

Art. 44 carovane di nomadi

CAPO VI – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 45 requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

Art. 46 accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

Art. 47 accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Art. 48 animali pericolosi

Art. 49 animali d'affezione

Art. 50 strumenti da taglio

Art. 51 manutenzione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Art. 52 manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 53 ripari ai pozzi cisterne e simili

CAPO VII

Art. 54 orari degli esercizi

Art. 55 pesatura delle merci – disciplina degli involucri

Art. 56 vendita e scorta delle merci

Art. 57 vendita del pane

Art. 58 vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Art. 59 requisiti dei locali di vendita

Art. 60 apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 61 esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 62 preavviso di cessazione di servizio

Art. 63 trasporto delle merci destinati ai luoghi di vendita

Art. 64 vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

Art. 65 requisiti dei caratteri della vendita su aree pubbliche

CAPO IX – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 66 baracche per i pubblici spettacoli

CAPO X – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 67 cortei funebri

Art. 68 processioni – manifestazioni

CAPO XI – SANZIONI

Art. 69 accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 70 rimessa in pristino esecuzioni di ufficio

Art. 71 sequestro, confisca e custodia di cose

Art. 72 sospensione delle licenze

Art. 73 compatibilità fra disposizioni regolamentari

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperto al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 dei C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto ed accordate:
 - personalmente al titolare;
 - senza pregiudizio di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione dovranno essere redatte in carta libera oppure in carta legale nei casi previsti dalle norme di legge nelle singole materie.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SUL SUOLO PUBBLICO.

Art. 4

Inquinamento atmosferico

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che da vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 (artt. 202,216,218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia.

Art. 5

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.
2. In tali casi di necessità ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dall'autorità Comunale la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.
4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
5. In caso di inosservanza, l'autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7

Scarico di rottami e detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi tipo e specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 8

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori degli stessi.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal codice della strada .
4. L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza di traffico o di altri motivi di pubblico interesse. L'apposito regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico ne disciplina comunque la collocazione.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9

Raccolta R.S.U. – Raccolta differenziata.

1. La raccolta dei rifiuti solidi Urbani e la raccolta differenziata è disciplinata dall'apposito regolamento comunale, o da apposita ordinanza sindacale.

Art. 10

Uso acqua potabile

1. L'uso dell'acqua potabile è consentito esclusivamente ad uso domestico.

Art. 11

Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi.

1. Le occupazioni del suolo pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, sono tassativamente vietate, le deroghe possono coesistere a discrezione dell'Amministrazione Comunale purchè in linea con leggi vigenti in materia.

Art. 12

Commercio su aree pubbliche

1. Il Commercio su aree pubbliche è regolato dalla Legge 28 marzo 1991 n. 112 e dal relativo regolamento comunale di esecuzione e delle leggi e regolamenti che regolano la materia ed è consentito soltanto sulle aree a ciò destinate e con limiti e le modalità per essa stabiliti.

Art. 13

Taglio siepi e piantagioni

1. Tutte le piantagioni e siepi di qualsiasi tipo, confinanti con strade comunali, provinciali, statali devono essere rifilate dai legittimi proprietari in modo da non pregiudicare il libero transito di autoveicoli e pedoni.

Art. 14

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni, o trattenimenti all'aperto del suolo pubblico, non potranno erigersi parchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 15
Installazione di chioschi ed edicole.

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e dovrà al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.
2. In ogni caso l'installazione, potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previste dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 16
Divieto di giochi sul suolo pubblico.

1. Salvo quanto previsto dal codice delle strade, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

Art. 17
Collocamento condutture.

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture od illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc., sono concessi in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alla particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei componenti Uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio per riparazione del suolo pubblico e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura dei tetti e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo saranno date dall'Ufficio tecnico comunale al quale dovranno quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori. Sono fatti salvi i diritti di terzi. I concessionari dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
7. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente, a spese dei proprietari.

8. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
9. L'amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III – NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18

Disposizioni di carattere generale

1. Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tal fine è proibito deporvi o, lasciare cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 19

Obblighi dei concessionari di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada su suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi.

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura, alla fine di ogni mercato, fiera, manifestazioni di qualsiasi tipo, i venditori avranno l'obbligo di ripulire il suolo da ogni rifiuto o residuo.

Art. 21

Pulizia dei portici, dei cortili, delle scale, delle vie e delle piazze.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini dei cortili delle vie e delle piazze, ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.
2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette aree devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 22

Divieto di getto di opuscoli o foglietti.

1. E' Vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

2. E' altresì vietata la pubblicità a mano o con collocazione su vetrine, autoveicoli e motoveicoli di ciclostilati – manifesti – fogli e qualsiasi altro oggetto simile.
3. Oltre quanto stabilito dalla Legge in materia di pubblicità, deroghe al presente articolo saranno espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale per manifestazioni politiche, sindacali, culturali.

Art. 23

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche .

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
2. Sono altresì vietate in luoghi od aperti al pubblico le riparazioni delle vetture, autovetture carri e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24

Disposizioni riguardanti gli animali.

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato foraggiare degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare dentro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile, da stalla, da affezione, da difesa, da guardia, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
4. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono o i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 25

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle vetrine e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà immediata cancellazione a spese del trasgressore ove individuato. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba

lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 26

Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Salvo le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Art. 27

Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione Comunale, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso l'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, ove lo riterrà opportuno, potrà riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 28

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc..), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi dei fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 29

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

1. La lavatura e la stenditura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili.

Art. 30

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Art. 31

Viali, giardini pubblici, piazze ed aiuole in genere

1. Nei viali, piazze, giardini e parchi pubblici è vietato:
 - a) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani che devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola; inoltre è fatto obbligo ai proprietari di munirsi di apposito sacchetto o contenitore con paletta per rimuovere eventuali escrementi del proprio cane;
 - b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti ;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici;
 - e) Dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalle autorità;
 - f) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni imposte dal codice della strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini od altri giocattoli che non arrechino disturbo danno a persone e cose.

Art. 32

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, carte, materiale di plastica, vetro e qualsiasi altra materia solida e liquida.

Art. 33

Atti contrari al decoro ed alla moralità

1. E' vietato questuare, chiedere elemosine, vendere gadgets, pulire i parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, marciapiedi e piazze di tutto il territorio comunale ad eccezione delle iniziative di associazioni Umanitarie, Culturali e politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate su specifica richiesta all'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato camminare o sostare anche temporaneamente su suolo pubblico con abbigliamento indecoroso od indecente, ovvero mostrando nudità che comunque costituisca turbativa al decoro cittadino.

Art. 34

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 35

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti ed ogni altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed androni interni, lo sbattere e spolveramento sarà consentito la mattina fino alle ore 10.00.

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

Art. 36

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 37

Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.30 dal 15 giugno al 15 settembre; dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 7.00 nel restante periodo dell'anno.
4. Comunque, nei pressi di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri ed attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta da parte del Sindaco.
5. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
6. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria, e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
7. Tutti coloro alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitino arti, mestieri, industrie che creino rumori percettibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le relative modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato.
8. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'Azienda in altra sede.

Art. 38

Produzione di odori, gas. Vapori nauseanti od inquinanti.

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas. Vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza,

disponendo, sul parere del componente ufficio sanitario la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 39

Rumori nei locali pubblici e privati

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini, oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.
2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi e comunque si applicano le norme del regolamento relativo alla zonizzazione.

Art. 40

uso di strumenti sonori

1. Salvo quanto previsto da codice delle Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, se non autorizzati.

Art. 41

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie.

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 42

Detenzioni di cani o animali nelle abitazioni.

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica.
2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato fa circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire a mordere chicchessia.
3. Nel caso sopradetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
4. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 43

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti all'esterno.
2. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 44
Carovane di nomadi

1. La sosta di carovane non sono consentite su tutto il territorio comunale.

CAPO VI – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 45
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

1. Fatti salvi le disposizioni di legge i depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i deposito e magazzini di capienza superiore ai 100 mc, dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 46
Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.

1. E' vietato accatastare o tenere accatastare allo scoperto, nei cortili circostanti da fabbricati da più di due lati, legno, paglia, e qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottato le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costruire depositi di combustibile e materiale infiammabile negli scantinati, corridoi soffitte e ballatoi.

Art. 47
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

Art. 48
Animali pericolosi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni altro pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. Gli animali feroci come tigri leoni ecc.. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possono offendere i passanti anche soltanto

con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 49
Animali d'affezione

1. Gli animali d'affezione di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere al guinzaglio , e regolarmente tatuati.
2. Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.
3. E' fatto obbligo ai possessori degli animali d'affezione di provvedere immediatamente alla pulizia dei luoghi pubblici eventualmente sporcati dai propri animali.

Art. 50
Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 51
Manutenzione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.

1. I tetti devono essere muniti di canali di gronda.
2. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole. Lastre, pietre o qualsiasi altro materiale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai canali di gronda su suolo pubblico.
4. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori necessari all'Ufficio tecnico comunale.
5. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 52
Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cure e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 53
Ripari ai pozzi cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII – DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 54

Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 55

Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto , usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla visita del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire in contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 56

Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento o occultamento dei prodotti.
2. I rivenditori devono essere costantemente muniti, specie se trattasi di genere alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 57

Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 58

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.

1. Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva e frutta in genere nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita e marmellata.

Art. 59

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
2. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua.

Art. 60

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali.

1. Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.
2. Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengono nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito, oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione dell'autorizzazione amministrativa.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 61

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.
2. E' vietata la vendita itinerante su tutto il territorio comunale se non espressamente autorizzata dall'amministrazione comunale, o dalle vigenti leggi in materia.

Art. 62

Preavviso di cessazione di servizio

1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare le sue attività dovrà darne partecipazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 63

Trasporto delle merci destinati ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 64

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta, oltre all'autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art. 65

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

1. I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza.
2. Non possono superare la lunghezza di m. 2,24, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.
3. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i c, 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO XI – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 66

Baracche per i pubblici spettacoli

1. Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura del concessionario, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro lo spazio occupato.
4. Al concessionario è vietato:
 - a) Attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - b) Tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.
5. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

CAPO X – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 67

Cortei funebri

1. I cortei funebri, movendo dall'obitorio ospedaliero dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.
2. E' fatto obbligo all'impresa di pompe funebri comunicare l'orario ed il luogo di arrivo del feretro al Comando di Polizia Municipale, almeno un giorno prima della funzione religiosa.

Art. 68

Processioni – manifestazioni

1. Le processioni od altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI – SANZIONI

Art. 69

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed amministrativa .
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 1.033,00 con le modalità indicate dalla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, alla quale si fa riferimento per ogni adempimento procedurale attinente la pratica contravvenzionale.
3. Organo competente a ricevere il rapporto è il Sig. Sindaco alla cui Amministrazione che rappresenta vanno destinati i proventi delle relative violazioni.

Art. 70

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 71

Sequestro, confisca e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria, può essere effettuata la confisca delle cose oggetto del sequestro qualora espressamente stabilito da ordinanza del Sindaco.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981 n. 689 e del D.P. R. 22/07/1992 n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 72

Sospensione delle licenze.

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino, conseguenti al fatto costituente infrazione ;

- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni lavorativi anche non continuativi.

Art. 73

Compatibilità fra disposizioni regolamentari

1. Allo scopo di rendere univoca l'interpretazione delle disposizioni del presente regolamento, nell'ipotesi di contrasto con le disposizioni regolamentari in materia di commercio urbanistica od edilizia, prevarranno queste ultime.

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Sono abrogati tutti i regolamenti, Ordinanze e consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo od in contrasto con lo stesso.